



Il Presidente
della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Visto l'art. 2, I comma, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, il quale prevede che, all'inizio di ciascun anno anche il Presidente di Sezione staccata di T.A.R. provveda alla ripartizione delle materie tra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni;

Visto il precedente decreto 7 novembre 2019, n. 26, con il quale il Presidente della Sezione staccata ha ripartito tra le due Sezioni le materie di competenza;

Sentito il Presidente della Seconda Sezione;

DISPONE

Art. 1

Con decorrenza dal 1 gennaio 2021 la ripartizione delle materie fra le due Sezioni è la seguente:

SEZIONE PRIMA:

- Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
- Ambiente, bellezze naturali e paesaggio: relative valutazioni, autorizzazioni e vincoli, esclusi gli atti endoprocedimentali presupposti a provvedimenti emessi in materia di edilizia e urbanistica.
- Beni e attività culturali, antichità, belle arti e i relativi vincoli, esclusi gli atti endoprocedimentali presupposti ai provvedimenti in materia di edilizia e urbanistica.

- Beni del patrimonio e del demanio statale, regionale, provinciale e comunale, e relativi canoni, autorizzazioni e concessioni, anche cimiteriali.
- Cave e miniere.
- Elezioni.
- Enti pubblici, società partecipate e relativi consorzi nonché atti relativi alla composizione dei loro organi.
- Esecuzione e ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi dal giudice ordinario ovvero da altri organi giurisdizionali (ricorsi con numero RG pari).
- Farmacie, parafarmacie e dispensari farmaceutici.
- Forze Armate, Carabinieri e Polizia di Stato.
- Immigrazione e cittadinanza: ricorsi in materia di titolo di soggiorno aventi N.R.G. pari (con esclusione dei ricorsi in materia di emersione del lavoro sommerso ed accoglienza)
- Inquinamento, anche acustico, e gestione del ciclo dei rifiuti, esclusi gli atti endoprocedimentali presupposti a provvedimenti emessi in materia di edilizia e urbanistica.
- Ordinanze contingibili e urgenti.
- Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e *project financing* in materia di servizi e di forniture.
- Rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e relativi concorsi, esclusi quelli attinenti il settore dell'istruzione pubblica.

- Sanità, servizio sanitario nazionale e assistenza pubblica, polizia mortuaria e onoranze funebri.
- Igiene e sicurezza sul lavoro.
- Servizi pubblici.
- Sicurezza pubblica e misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata, incluse le informative antimafia, se non impugnate in un giudizio il cui oggetto principale appartiene all'altra Sezione.
- Università, Accademie, Conservatori e altre Istituzioni di alta cultura, di specializzazione e ricerca di livello universitario, compresi i relativi concorsi e rapporti d'impiego.
- Altre materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda qualora non sia possibile applicare il criterio dell'affinità.

SEZIONE SECONDA:

- Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
- Acque pubbliche, agricoltura e foreste comprese le “quote latte”.
- Autorizzazioni e concessioni, esclusi i provvedimenti riguardanti beni del demanio pubblico.
- Caccia e pesca, esclusi i provvedimenti concernenti armi e munizioni.
- Cinematografia, spettacoli, sport, teatro e turismo.
- Circolazione stradale, inclusi la viabilità e gli impianti di distribuzione carburanti, nonché le patenti e gli altri titoli che autorizzano alla guida di veicoli o che concernono l'idoneità di questi alla circolazione.
- Commercio, industria e artigianato, esclusi i provvedimenti in materia di ambiente e quelli emessi dall'autorità di pubblica sicurezza.

- Contabilità pubblica, con specifico riferimento sia ai contributi, finanziamenti e misure analoghe, da qualunque Ente e Autorità e a qualunque fine concessi, inclusi quelli in materia di cassa integrazione, sia ai canoni, tributi e prestazioni patrimoniali, diversi da quelli inerenti beni del patrimonio e demanio pubblico.
- Esecuzione e ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla Sezione.
- Esecuzione e ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi dal giudice ordinario ovvero da altri organi giurisdizionali (ricorsi con numero RG dispari).
- Edilizia e urbanistica, anche in caso di ricorsi proposti congiuntamente a atti presupposti riferiti a vincoli storico-artistici e ambientali, salvo quanto disposto dai successivi artt. 2 e 3.
- Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazioni aree.
- Giochi, lotto, lotterie e monopoli di Stato, compresi i provvedimenti di qualsiasi autorità inerenti l'apertura e l'attività delle sale giochi e scommesse e le relative apparecchiature.
- Immigrazione e cittadinanza: ricorsi in materia di titolo di soggiorno aventi N.R.G. dispari; ricorsi in materia di emersione del lavoro sommerso e di accoglienza.
- Magistrati.
- Opere pubbliche, espropriazioni e occupazioni per pubblica utilità.
- Procedure per l'affidamento di appalti, concessioni e project financing in materia di lavori pubblici.
- Professioni e mestieri, compresa l'iscrizione agli albi e le procedure per l'abilitazione all'esercizio;

- Pubblica istruzione, compresi i concorsi per l'assunzione nel settore, e con esclusione delle Università, Accademie, Conservatori e delle altre Istituzioni di alta cultura, di specializzazione e ricerca di livello universitario.
- Requisizioni.
- Telecomunicazioni.

Art. 2

È possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse. In tal caso, il Presidente della Sezione staccata provvederà alla riunione, di regola, mediante attrazione alla Sezione presso la quale è assegnato il ricorso di deposito più risalente.

Art. 3

Il ricorso proposto avverso più atti, la cui cognizione appartiene a Sezioni diverse, sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente nella controversia.

Art. 4

Per le materie oggetto del criterio numerico di assegnazione, i ricorsi seriali depositati nella stessa giornata saranno assegnati ad un'unica Sezione, facendo riferimento al numero assegnato al primo ricorso inserito nel sistema informatico.

Art. 5

I ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo sono assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza oggetto di gravame.

I ricorsi rimessi dal Consiglio di Stato ex art. 105 c.p.a. sono assegnati alla Sezione che non ha pronunciato il provvedimento giurisdizionale riformato.

Art. 6

Nelle materie di competenza sono delegate al Presidente della seconda Sezione le funzioni di cui agli art. 53, 61 e 118 c.p.a. e l'adozione dei decreti di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui al decreto 22 dicembre 2016, n. 167 del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 7

I ricorsi per il risarcimento del danno ingiusto sono assegnati alla Sezione cui pertiene la materia cui è riconducibile la condotta o il provvedimento che avrebbero determinato il pregiudizio.

Art. 8

Tutti i ricorsi assegnati fino al 31 dicembre 2018 sono confermati alla Sezione cui sono stati già attribuiti, salvo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Viene inoltre direttamente comunicato, a cura della Segreteria della Sezione staccata:

- al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la Lombardia;
- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;
- al Dirigente e al Coordinatore della Sezione staccata, ai Direttori delle Sezioni e al Responsabile dell'Ufficio ricevimento ricorsi;
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia;
- alla Camera amministrativa - Distretto Lombardia orientale.

Venezia - Brescia, data della firma digitale.



**GABBRICCI
ANGELO
10.11.2020
19:23:33
UTC**

**IL PRESIDENTE
Cons. Angelo Gabbricci**